



**COMUNE DI PODENZANA  
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA**

**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEI  
CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA  
L. 431/1998  
- ANNO 2018 -**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19/07/1999, della Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018, della L.R. Toscana n. 96/1996 e della Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE**

**RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (04/06/2018) e fino al (04/07/2018), i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno;
- b) essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Toscana per gli immigrati regolari provenienti da uno Stato aderente all'Unione Europea o da altro Stato extracomunitario;
- c) avere la residenza anagrafica nel Comune di Podenzana e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Podenzana o nei comuni limitrofi, ai sensi della lettera c) della Tabella A allegata alla Legge Regionale n. 96 del 20/12/1996;

e) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'allegato A alla L.R. Toscana n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente :

1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

2) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. La titolarità del contratto di locazione non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/96 e successive modifiche, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

g) essere in possesso di certificazione in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto Ministero del lavoro e politiche sociali del 07/11/2014, non superiore a euro 28.470,83 (Valore I.S.E. di cui al punto 3.1 dell'allegato A DGRT n. 228/2018);

h) essere in possesso di certificazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore I.S.E. e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, e decreto Ministero del lavoro e politiche sociali del 07/11/2014, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a € 13.192,92 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;

Fascia B: valore I.S.E. compreso tra l'importo di € 13.192,92 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018) e l'importo di € 28.470,83 (Valore I.S.E. di cui al punto 3.1 dell'allegato A DGRT n. 228/2018). Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P).

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

i) non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.

## ART. 2. – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

## ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

È obbligatoria la presentazione della certificazione I.S.E./I.S.E.E. ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM del dicembre 2013 n. 159 e decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 07/11/2014.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 1, ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

## ART. 4 – REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa I.S.E./I.S.E.E. stessa.

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero" ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di localizzazione per il quale è richiesto il contributo possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione circa la fonte del sostentamento, o di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei servizi sociali ASL, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del A.S.L. Nella fascia di "I.S.E. zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un I.S.E. pari a zero, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

## ART. 5 – DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e comunque dalla data di regolare registrazione del contratto di locazione.

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo teorico massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo teorico arrotondato di Euro 2.325,00.

Ai sensi del punto 5.30 dell'allegato A alla DGRT n. 228/2018, qualora le risorse messe a disposizione da Regione Toscana lo consentiranno, l'erogazione del contributo non sarà inferiore al 10% del canone di locazione annuo, ed il contributo non sarà inferiore ad € 200,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 gg sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, il Comune di Podenzana si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti, in misura proporzionale a ciascuno degli aventi diritto, partendo dalla Fascia A.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su presentazione delle ricevute in regola con l'imposta di bollo che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare entro il 31/01/2019 copia delle ricevute in regola con l'imposta di bollo di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute in regola con l'imposta di bollo del canone di locazione e allegate alla domanda di partecipazione al presente bando di concorso.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute in regola con l'imposta di bollo attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

#### ART. 6 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/I.S.E.

#### ART. 7 -FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande

dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e le domande dei richiedenti che non presentano autocertificazione obbligatoria di cui all'art. 11.

b) graduatoria provvisoria:

Il Responsabile del Servizio, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia A e B e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore I.S.E.

La graduazione provvisoria verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Podenzana per 15 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. N.96/96 e successive modificazioni, entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo Pretorio della graduatoria provvisoria, all'ufficio Protocollo del Comune di Podenzana a pena di inammissibilità. L'amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

c) graduatoria definitiva:

Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, la Commissione approverà la graduatoria definitiva che il responsabile del servizio pubblicherà all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

#### ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resta valida fino al 31/12/2018

#### ART. 9 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro le ore **12:00 del 04/07/2018**

## ART. 11 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli Uffici Comunali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o reperibili sul sito web del Comune: [www.comune.podenzana.ms.it](http://www.comune.podenzana.ms.it)

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Podenzana nei giorni di apertura al pubblico oppure essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente art. 10.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debitamente sottoscritte devono essere corredate della seguente necessaria ed idonea documentazione:

- 1) Copia documento di identità valido e codice fiscale;
- 2) Copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
- 3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
- 4) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione effettuato con il modulo F23 o documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca"(art. 3 D.lgs. 23/2011)
- 5) Certificazione o attestazione I.S.E./I.S.E.E. rilasciata dall'INPS o da un CAF non scaduta e rilasciata in data non anteriore al 15/01/2018;
- 6) Certificazione a firma dell'Assistente Sociale A.S.L. o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero". Nella fascia di "I.S.E. zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un I.S.E. pari a zero, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero" ovvero un I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di:

- espressa certificazione, a firma dell'Assistente Sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali dell' A.S.L.,  
oppure
- dichiarazione circa la fonte di sostentamento, come da modello allegato alla domanda.

7) Copie delle ricevute in regola con l'imposta di bollo che attestano l'avvenuto pagamento delle prime mensilità del 2018 del canone di locazione. Inoltre, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31/01/2019, le restanti copie delle ricevute (sempre in regola con l'imposta di bollo) relative al pagamento delle successive mensilità del 2018 del canone di locazione.

8) I Cittadini extracomunitari che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare, entro il 31/01/2019, certificato o attestazione rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredate da traduzione in italiano autenticata dall'Autorità Consolare Italiana, che ne attesti la conformità all'originale, dai quali risulti la non possidenza o la non disponibilità di immobili ad uso abitativo.

Sono altresì esclusi dal richiedere il certificato o l'attestazione sopra nominati i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "Asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Gli status di "Asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza della firma determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

#### ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni spetta all'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Guardia di Finanza competente per territorio, procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

#### ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare dei dati personali è il Comune di Podenzana.

#### ART. 14 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996, alla Delibera della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009, al DPR n. 445 del 28/12/2000, al Decreto Legislativo n. 109/1998 e al Decreto Legislativo 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

Podenzana, 29/05/ 2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Nina Maneschi